

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione del Progetto relativo ad "Invaso Mercanti - Interventi compensativi ai sensi della DGR 549/2012" (CUP J17C18000260002).

L'anno duemila..... il giorno.....del mese di..... in Montecreto nella sede del Comune di Montecreto.

PREMESSO:

- che con determinazione n. del è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'esecuzione dei lavori in oggetto, mediante
- che con determinazione n. (All. A), i lavori di sono stati aggiudicati a mezzo....., all'Impresa con sede in per l'importo di €. per lavori oltre ad €. per attuazione piano di sicurezza e così in complesso €. (più IVA);
- che ai sensi dell'art. 83 del decreto Legislativo 6 Settembre 2011 n. 159, non è stato acquisito il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore ad € 150.000,00.

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'esecuzione dei lavori,

T R A

- il Sig., Responsabile dell'Ufficio Tecnico, nato a (.....) il, domiciliato per la sua carica presso la sede Comune di Montecreto, il quale interviene in questo Atto, agente esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo,

E

- dall'altra parte il Sig. nato a il e residente in il quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome dell'impresa con sede in n. p. IVA per la sua qualità di legale rappresentante dell'impresa stessa, giusta quanto risulta dal certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena, (depositato agli atti) di seguito denominato "Appaltatore",

VIENE CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione del Progetto relativo a "Invaso Mercanti - Interventi compensativi ai sensi della DGR 549/2012" (CUP J17C18000260002) in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.1756 del 22/10/2018.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e del D.P.R.05.10.2010, n. 207.

ARTICOLO 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO.

L'importo contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro)
di cui:

- a) euro per lavori ;
- b) euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma dddd) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e del computo metrico-estimativo, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

I prezzi unitari dell'elenco prezzi sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del presente contratto.

ARTICOLO 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte integrante del presente contratto il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico-estimativo che vengono allegati sotto le lettere B) e C).

Fanno, inoltre, parte integrante del presente contratto, i seguenti documenti che sono depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montecreto, e già sottoscritti dalla Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- d) il cronoprogramma;
- e) le polizze di garanzia.

ARTICOLO 6 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Montecreto, Via....., n..... - Montecreto (Mo).

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Servizio Finanziario della Stazione Appaltante alla sede legale dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ARTICOLO 7 - DICHIARAZIONE LEGGE 136/2010.

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane s.p.a. e che il presente contratto di appalto può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste italiane s.p.a.

L'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ARTICOLO 8 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto, salvo il caso di consegna anticipata (art. 32 comma 8 del D.Lgs.50/2016).

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori dovranno comunque essere conclusi entro il termine ultimo stabilito dalla D.G.R. n. e cioè entro e non oltre il

ARTICOLO 9 - PENALE PER I RITARDI.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al 1,0 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 trova applicazione anche nei casi e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONI, RIPRESA E PROROGA DEI LAVORI.

Le sospensioni, ripresa e proroga dei lavori, sono ammesse con le modalità e nei casi stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 22.

E' altresì a carico dell'appaltatore l'onere di acquistare la legna e il legname derivanti dall'intervento, nelle quantità previste nel progetto esecutivo, previo il pagamento del corrispettivo di **€ 5.566,91** (cinquemilacinquecentosessantasei/91), oltre IVA di legge. Le disposizioni sulle modalità di ritiro del materiale e dei tempi saranno impartite dalla D.L.. Il termine ultimo per il ritiro e il pagamento del materiale non potrà comunque superare il termine previsto per la fine dei lavori.

ARTICOLO 12 - CONTABILITÀ DEI LAVORI.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ARTICOLO 13 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.

ARTICOLO 14 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti.

ARTICOLO 15 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

Non è dovuta alcuna anticipazione.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro **12.300,00** (diconsi Euro **Dodicimilatrecento**).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore. Il pagamento sarà subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Qualora i lavori rimangano sospesi, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla verifica dell'avvenuto pagamento da parte dell'appaltatore del corrispettivo per l'acquisto del legname, come determinato e previsto all'art. 11 del presente contratto.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.lgs 50/2016.

ARTICOLO 16 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 13, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ARTICOLO 17 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE.

Il certificato di collaudo (se dovuto) è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio: esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili

ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE E RECESSO.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n.50/2016.

ARTICOLO 19 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE.

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 34 del decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 20 - CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____.

massimale della società di cui è titolare, agenziale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____) per cento dell'importo del presente contratto riconosciuta valida e regolare giusta disposizione del Responsabile dell'Area Ambiente in data Prot. n.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la stazione appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E SUBAPPALTO.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n.50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal citato art. 105.

L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto del subappalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.

L'Impresa ha dichiarato di essere/non essere soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68, avendo

ARTICOLO 23 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lg. n. 50 del 18.04.2016 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 24 - SPESE DI CONTRATTO. IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'esecuzione dei lavori inerenti questa scrittura è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto pertanto se ne richiede la registrazione a taxa fissa.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi della tariffa parte II art. 1 allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI.

L'appaltatore dichiara, ai sensi del DLgs. N. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori da comparto e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Impresa è altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 26 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

L'Appaltatore, ha consegnato il piano sostitutivo/operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente atto, scritto a macchina, occupa n. pagine intere e parte della fin qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'APPALTATORE

.....

.....

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**INDICE:****-CAPITOLO 1:** OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO. (art.1 - art.8)**-CAPITOLO 2:** DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO.(art.9 - art.31)**-CAPITOLO 3:** QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITÀ ESECUTIVE DELLE LAVORAZIONI.(art.32 - art.33)**CAPITOLO 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO**

Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO - L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori previsti Progetto relativo ad "Invaso Mercanti - Interventi compensativi ai sensi della DGR 549/2012" (CUP J17C18000260002) in attuazione della Delibera di Giunta n.1756 del 22/10/2018: Scheda B2 Cimone "Potenziamento ed adeguamento tecnico impianti di innevamento e costruzione o aumento della capacità idrica degli invasi."

I lavori prevedono interventi di diradamento di boschi di conifere e conversione all'altofusto di popolamenti di faggio e misti, interventi atti a favorire l'incremento della biodiversità.

Art.2 DESCRIZIONE DEI LAVORI - I lavori da realizzare col presente appalto, meglio identificati negli elaborati progettuali, possono essere descritti sinteticamente come segue:

Loc. Invaso dei Mercanti

▪ Intervento di diradamento di popolamenti di conifere in cattivo stato di conservazione (Ha 3,57) tramite intervento di taglio di alberi secchi, ammalorati o di scarso avvenire, depezzatura ed esbosco del legname.

▪ Intervento di conversione e indirizzo su popolamenti misti di conifere e latifoglie (Ha 0,72) consiste nella realizzazione di una conversione di ceduo invecchiato in alto fusto con diradamento di nuclei di conifere, compreso abbattimento, depezzatura ed esbosco del legname.

Art.3 AMMONTARE DELL'APPALTO - Il presente appalto è dato a corpo ai sensi dell'art. 3, comma dddd) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a € 35.031,07 (Euro Trentacinquemilazerotrentuno//07) oltre IVA 22%.

Sommano Lavori a Base d'Asta € 34.352,11 (Euro Trentaquattromilatrecentocinquantadue//11) soggetti a ribasso e € 678,96 (seicentosestantotto//96) per la sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori rientrano nella categoria primaria OG13. Categoria prevalente OG13.Classifica I.

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO		
Descrizione	Importo	
	Parziale	Totale
A - LAVORI		
A1 - Lavori soggetto a ribasso	€	34.352,11
A2 - Oneri per la sicurezza	€	678,96
Per lavori sommano		35.031,07
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - Spese tecniche per progettazione e DD.LL.	€	4.539,00
B2 - Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016		0,00
B3 - Oneri ANAC		0,00
B4 - Imprevisti, allacciamenti, ecc.		0,00
B5 - Oneri fiscali sui lavori (IVA al 22%)	€	7.706,84
B6 - Onere fiscale sulle Spese Tecniche (IVA al 22% su B2)	€	998,58
A disposizione sommano		13.244,42
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B)		48.275,49

I relativi importi verranno contabilizzati e liquidati all'appaltatore ad ogni stato d'avanzamento in proporzione percentuale sull'avanzamento dei lavori in base ai documenti contabili. L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti ed ogni qualvolta il suo credito liquido, comprensivo del correttivo pattuito, raggiunga la somma di €. 12.300,00. o quando, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 30 giorni, l'Amministrazione disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Art.4 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato a corpo.

2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti (addizioni o detrazioni) che si dovessero verificare in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016.

ART.5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto DPR 145/2000 per le parti non abrogate ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207;

b) il presente capitolato speciale d'appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto;

d) il computo metrico estimativo;

e) il listino prezzi della stazione appaltante,

f) l'elenco dei prezzi unitari;

g) il Piano di sicurezza predisposto dalla ditta appaltatrice;

h) l'eventuale cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale.

Art.6 CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO - L'Appaltatore dovrà presentare, in fase di gara, una dichiarazione attestante, oltre la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, anche di avere esaminato ed accettare gli elaborati progettuali (compreso il computo metrico), di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie, delle scariche autorizzate, nonché di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori. Egli dovrà inoltre dichiarare di giudicare i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione dovrà anche contenere l'attestazione di avere effettuato una verifica sulla disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. In modo particolare si ritengono a conoscenza dell'Appaltatore tutti gli oneri, ricompresi nell'importo totale dei lavori, relativi al mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche esistenti (qualunque sia la loro distanza e la natura dei terreni da attraversare) fino alla totale esecuzione dei lavori, al ripristino di tutte le opere eventualmente danneggiate dal passaggio dei mezzi e degli operai, nonché gli oneri relativi agli adempimenti e obblighi previsti nel Piano di sicurezza. L'appaltatore è responsabile delle opere appaltate sia per quel che attiene la buona regola esecutiva che per quel che attiene il rispetto delle norme vigenti all'atto dell'esecuzione; egli è infatti pienamente responsabile dalla consegna dei lavori al collaudo, fatti salvi gli artt. 1667 e 1669 del codice civile. In tal senso la presenza di personale di sorveglianza o della direzione lavori, nonché le disposizioni dalla stessa impartite, costituiscono atti disposti per tutelare la stazione appaltante e non riducono le responsabilità dell'appaltatore.

ART.7 OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel capitolato generale di appalto, nel contratto di appalto, nel capitolato speciale, nell'elenco dei prezzi. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: il decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 e sue modifiche e integrazioni; il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 163/2006 emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

- il Codice Civile, libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
- le norme vigenti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
- il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;
- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

ART.8 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto risulta valida la soluzione più aderente alla finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde a criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione che viene data delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, tiene conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti tramite l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

CAPITOLO 2: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART.9 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

L'appaltatore, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto, elegge domicilio in Montecreto nella sede del Comune di Montecreto (Mo) in Via Roma n. 24. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Presso tale sede eletta a domicilio saranno inoltrati tutti gli atti, i documenti o le intimazioni disposte dalla direzione lavori o dalla stazione appaltante. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art.10 AFFIDAMENTO DEI LAVORI - L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà nel rispetto della legislazione vigente e di quanto espressamente indicato nel bando di gara specifico.

Art.11 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE - Cauzione provvisoria. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara d'appalto è fissato, come disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 2% dell'importo dei lavori ed è da prestare, a scelta dell'offerente, mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituto di credito autorizzato ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, o fidejussione assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/02/1959 n. 449, oppure in contanti o in titoli del debito pubblico da depositare presso la Tesoreria dell'Amministrazione appaltante. La fidejussione, secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, attraverso un'esplicita clausola per la quale la Banca o la Compagnia d'Assicurazione s'impegnano a versare l'importo della fidejussione a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno scritto di un fidejussore a rilasciare una fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, quale garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente. La cauzione provvisoria, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e la cui validità dovrà protrarsi per almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e fino alla stipulazione del contratto, verrà restituita all'aggiudicatario al momento della stipulazione dello stesso contratto, con contestuale presentazione della cauzione definitiva del 10%. La stessa cauzione verrà restituita agli offerenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione, unitamente a tutta la documentazione amministrativa. Secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per le imprese

alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee serie Uni En Iso 9000. **Cauzione definitiva.** La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva del 10% resta vincolata fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e viene restituita all'Appaltatore solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le disposizioni in materia sono disciplinate dagli artt. 103 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva dovrà essere costituita, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 10/06/1982 n. 348, esclusivamente mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituto di credito autorizzato ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, o fidejussione assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/02/1959 n. 449. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, attraverso un'esplicita clausola per la quale la Banca o la Compagnia d'Assicurazione s'impegnano a versare l'importo della fidejussione a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni. La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.. **Garanzia adempimenti previdenziali-assistenziali-assicurativi dei dipendenti.** Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano comunicato inadempimenti all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione. In caso di inadempienza, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne abbiano fatto richiesta, deducendone l'importo dalle ritenute di cui sopra. **Garanzia pagamento rata di saldo.** L'Appaltatore, prima del pagamento della rata di saldo, dovrà presentare all'Amministrazione una fidejussione di importo pari alla stessa rata di saldo e con validità fino al collaudo definitivo. La fidejussione dovrà avere le stesse caratteristiche riportate ai punti precedenti. In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 le fidejussioni dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale e con responsabilità "pro quota". **Polizza assicurativa CAR (Construction all risk).** L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa "All risk", specifica per l'appalto, che tenga indenne l'Amministrazione appaltante dai rischi di danneggiamento o distruzione parziale o totale di impianti ed opere, anche preesistenti, che potrebbero verificarsi nel corso d'esecuzione dei lavori, e che copra anche la responsabilità civile per danni verso terzi. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione parziale o totale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, redatta secondo lo Schema tipo 2.3 e Scheda tecnica 2.3 di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive 12/03/2004 n. 123 che preveda:

☐ alla Sezione A copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione per i seguenti importi:

- ☐ Partita 1: opere per l'importo di aggiudicazione inclusi oneri sicurezza.
- ☐ Partita 2: opere preesistenti: per l'importo di € 50.000,00.
- ☐ Partita 3: demolizione e sgombero e smaltimento dei materiali di risulta per l'importo di € 10.000,00.

☐ alla Sezione B copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per l'importo di € 500.000,00 per sinistro. La polizza di cui sopra deve portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto con decorrenza dalla data di inizio effettivo dei lavori fino alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; L'appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

La polizza CAR dovrà essere preventivamente accettata dall'Amministrazione ed esibita al momento della stipulazione del contratto. La copertura assicurativa, decorrente dalla data di consegna dei lavori, dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non deve comportare l'inefficacia della garanzia.

Art.12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - Non si potrà procedere alla stipula del contratto in assenza del verbale sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'impresa appaltatrice che dia atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. La firma del contratto d'appalto e la consegna dei documenti necessari alla stipulazione dello stesso dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Per la stipulazione del contratto è necessario che l'impresa aggiudicataria produca la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa:

- *Composizione societaria* ai sensi del D.P.C.M. 187/1991;
- *Modulo GAP*;
- *Documentazione antimafia, GAP e composizione societaria* nel caso l'Appaltatore risulti un consorzio ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006;
- *Piani di sicurezza* con le precisazioni di cui all'art. 15;
- *Dichiarazione* attestante che nel Consorzio esistono / non esistono imprese associate detenenti una partecipazione superiore al 10%, ovvero imprese associate per conto delle quali il Consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
- *Garanzie e coperture assicurative di cui all'art. 12*;

- **Documentazione Antimafia** in relazione all'importo contrattuale ed a quanto stabilito dalla vigente normativa;
- **Dichiarazione** indicante lo specifico contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti ed il rispetto degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti.

Art.13 SUBAPPALTO - Il subappalto è disciplinato dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con riferimento alle lavorazioni di seguito riportate, ed è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1.che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- 2.che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante;
- 3.che, al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto 4;
- 4.che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia qualificato, se italiano o straniero non appartenente ad uno stato membro della U.E., per le categorie corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero, se appartenente ad uno Stato membro della U.E., sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa dello Stato di appartenenza in materia di qualificazione delle imprese;
- 5.che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31/50/1965 n. 575 e successive modificazioni;
- 6.che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Ai fini del subappalto, si elencano di seguito le categorie di opere necessarie per l'esecuzione dei lavori, riconducibili alle sottoelencate categorie di cui al D.P.R. n. 207/2010:

Categoria (D.Lgs. 207/10)	Lavorazione	Importo in Euro (lavorazione/manodopera/sicurezza)
OG 13 (prevalente)	Opere di ingegneria naturalistica	€ 35.031,07
	Importo totale	€ 35.031,07

L'Appaltatore che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, sarà punito con l'arresto e l'ammenda ai sensi dell'art. 21 della L. 646/1982 e successive modificazioni. Le stesse pene si applicano al subappaltatore ed all'affidatario del cottimo. E' data altresì all'Amministrazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. L'impresa ha l'obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, così come disposto dal comma 4 dell'art. 18 della L. 55/1990. Le disposizioni per il subappalto si applicano a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro, e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. E' inoltre fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, deve trasmettere all'Amministrazione la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici, oltre a trasmettere periodicamente (con la frequenza richiesta dalla D.L.) copia dei relativi versamenti. L'Appaltatore, nel caso di utilizzazione di subappalto, di noli a caldo o di contratti simili, ha l'obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare all'Amministrazione (Responsabile Area Ambiente) apposita domanda corredata dalle seguenti dichiarazioni e certificazioni, rese ai sensi della vigente normativa:

- a) lavorazione oggetto del subappalto e relativo importo;
- b) che l'impresa affidataria del subappalto sia qualificata, ai sensi della vigente normativa, per categorie corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo ovvero, se appartenente ad uno Stato membro della U.E., sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa dello Stato di appartenenza in materia di qualificazione delle imprese. In presenza di impianti di cui all'art. 1 del DM 37/08, una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima;
- c) che l'impresa aggiudicataria praticherà gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%;
- d) l'insussistenza di forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile (società controllate e società collegate) con l'impresa affidataria del subappalto;
- e) documentazione necessaria per la richiesta di informazioni al Prefetto competente, per importi superiori al limite previsto dalla vigente normativa;

Art.14 MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - Le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono disciplinate dal Titolo IV del D.Lgs. 81 del 9/04/2008. I cantieri soggetti a tale norma sono definiti dall'art 89 del citato Decreto e tutti i soggetti definiti da tale normativa sono tenuti a rispettare e adempiere ai rispettivi obblighi in essa richiamati. Gli oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta; il relativo importo verrà pagato ad ogni stato d'avanzamento in proporzione percentuale all'avanzamento dei lavori.

Art.15 SPESE - Sono a carico dell'Appaltatore:

- Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
- I diritti di segreteria a norma della Legge 08/06/1962 n. 604 e successive modificazioni.
- Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
- Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui all'art. 12.
- Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
- Il contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti (art. 24 della Legge 04/03/1958 n. 179 ed art. 6 del D.P.R. 31/03/1961 n. 521), qualora l'Appaltatore richieda la prestazione di un libero professionista per qualsiasi incarico.
- Le eventuali anticipazioni contrattuali da versare agli enti esercenti al fine di attivare le relative utenze.
- Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Sono a carico dell'Amministrazione:

- L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere oggetto dell'appalto.

- Le spese e tasse per eventuale occupazione del suolo pubblico.

ART.16 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori viene effettuata, previa comunicazione all'Appaltatore, nel giorno e nel luogo a tal fine stabilito, comunque entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
2. La stazione appaltante ha facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Dlgs 50/2016; la D.L. provvederà alla stesura di un "Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge", in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Art.17 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto, è fissato in **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori e ultimato comunque entro e non oltre il In detto periodo s'intende compreso il tempo necessario per l'installazione del cantiere e di ogni altro impianto accessorio. Con la dizione "giorni consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla D.L. L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito "verbale" redatto dalla D.L. e sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche.
2. Fuori dai casi di cui al successivo articolo 14, parte I, del presente capitolato speciale, il termine non può essere sospeso.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

ART.18 SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse o altre circostanze speciali (vengono considerate circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera) impediscano in via temporanea che i lavori procedano a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio, su eventuale segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo un apposito verbale.
2. Si applica l'art.107 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Qualora l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può richiedere con domanda motivata, la quale dovrà pervenire prima della scadenza di tale termine, proroghe che, se riconosciute giustificate, verranno concesse dalla direzione dei lavori, purché in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1301/2016.
4. L'appaltatore non potrà mai attribuire la parziale o integrale responsabilità di un eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alle scadenze fissate dal programma temporale a altre ditte o imprese o forniture, qualora non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o da un suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, così come accettato dal responsabile del procedimento o per via dell'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni e di conseguenza i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, qualora siano assenti adeguate motivazioni o qualora non vengano considerate tali da parte del responsabile del procedimento con relativa annotazione sul verbale.

ART.19 PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.
 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) dell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, comma 3, parte I, del presente capitolato speciale;
 - b) nella ripresa dei lavori che segue a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo 17, parte I, del presente capitolato speciale.
 4. La penale di cui al precedente comma 2, lettera b) e lettera d) del presente articolo, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al precedente comma 2, lettera c) del presente articolo, è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
 6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
- L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART.20 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o ancora della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
 - b) l'adempimento di prescrizioni o la ricerca del rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi comprese quelle riscontrate dal coordinatore per la sicurezza (se nominato) in fase di esecuzione;
 - c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore, comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
 - e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art.21 PREZZI A BASE D'APPALTO - I prezzi unitari a base d'appalto sono elencati nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato. Detti prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese che derivano all'assuntore dei lavori dall'osservanza di tutte le norme e

le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, nella materia applicabile, e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Si precisa in merito quanto segue:

- a) che i prezzi per la fornitura a piè d'opera dei materiali sono comprensivi di ogni spesa per acquisto, carico, trasporto, scarico, cali, perdite, sprechi, ripristini od altro per dare i materiali stessi pronti all'impiego a piè d'opera, compreso la loro eventuale consegna temporanea presso il magazzino che verrà indicato dalla D.L. ed il successivo trasporto in cantiere, nonché gli oneri relativi al loro carico e scarico;
- b) che i materiali ed i componenti, che devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e risultare della migliore qualità, possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della D.L., accettazione che si intende definitiva solamente dopo la loro posa in opera, restando fermi i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo;
- c) che i prezzi per i lavori completi sono comprensivi di ogni spesa per materiali, attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisorie, aggrottamenti, indennizzi a terzi, tasse, ecc., per dare i lavori stessi compiuti a regola d'arte, nonché per la loro manutenzione fino al collaudo, con esclusione della sola manodopera compensata a parte;
- d) che i prezzi per la manodopera necessaria alla realizzazione di lavori completi sono comprensivi di ogni spesa per attrezzature, indennizzi a terzi, tasse, ecc., per dare i lavori stessi compiuti a regola d'arte, nonché per la loro manutenzione fino al collaudo;
- e) che per quanto concerne gli articoli dell'elenco prezzi che prevedano alternative in merito alle caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature nonché alle modalità di esecuzione dei lavori, le scelte verranno effettuate dalla D.L..

Con tali prezzi si intendono compensati i lavori ultimati completamente ed a regola d'arte, compresi tutti gli oneri facenti capo all'Appaltatore, anche se non esplicitamente detti o richiamati nel presente capitolato.

L'Appaltatore, con la partecipazione all'appalto, si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno influito nella determinazione dei singoli prezzi unitari, prezzi che l'Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativi, di sua convenienza e tali da consentire l'offerta che proporrà partecipando all'appalto. I lavori, le somministrazioni e tutte le prestazioni oggetto dell'appalto saranno pertanto liquidati esclusivamente in base ai prezzi unitari allegati, applicando agli stessi il correttivo d'asta contrattuale.

ART.22 VARIAZIONE DEI LAVORI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto di appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, escludendo per l'impresa appaltatrice la possibilità di pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti a partire dall'osservanza delle prescrizioni e entro i limiti stabiliti dall'articolo 194, comma 5 del D-Lgs. n.50/2016. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo o senza un ordine scritto della direzione lavori. Qualunque reclamo l'appaltatore ritenesse suo diritto presentare, esso dovrà essere presentato per iscritto e poi sottoposto all'attenzione della direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non vengono per nessuna ragione prese in considerazione domande relative a un aumento dei compensi rispetto a quelli stabiliti in via contrattuale, qualora non sia stato stipulato un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dei lavori relativi all'opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti, ai sensi del comma 1, gli interventi, così come disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 10% delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e i quali, inoltre, non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e sempre che siano motivate da obiettive esigenze derivanti da sopravvenute circostanze non prevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

ART.23 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora per il manifestarsi di errori o di omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti in grado di pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si farà riferimento a quanto disposto dall'articolo n. 106, comma 10 e 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.24 LAVORI ESEGUITI IN DIFFORMITÀ AGLI ARTICOLI DELL'ELENCO PREZZI. Per tutti i lavori eseguiti in difformità da quanto disposto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, per i quali non siano stati preventivamente concordati, con la Direzione dei Lavori e ratificati dall'appaltante, le modalità di esecuzione ed il relativo nuovo prezzo unitario, l'appaltatore è tenuto a demolire e/o rimuovere, a propria cura e spesa, tutto ciò che è stato realizzato al fine di realizzare ciò che è stato previsto. Nel caso in cui l'appaltante, sentito il parere della Direzione Lavori, decida di accettare ugualmente il lavoro eseguito, si procederà alle opportune detrazioni sul prezzo, o sui prezzi, senza comunque riconoscere in alcun caso aumenti al prezzo/i unitario/i contrattualmente concordato. Per i verbi e le contestazioni di quanto al presente articolo, o nel caso dell'esecuzione di eventuali lavori non previsti, l'appaltatore non potrà chiedere alcuna proroga o sospensione, ma dovrà procedere secondo quanto contrattualmente stabilito per consegnare terminati i lavori entro il tempo utile.

Art.25 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI PAGAMENTI IN ACCONTO - CONTO FINALE - PAGAMENTO DEL SALDO - Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente su conto corrente dedicato, acceso presso una Banca o presso la Società Poste Italiane s.p.a, a mezzo di bonifico bancario o postale, con l'indicazione del codice unico di progetto CUP. Gli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato dovranno essere comunicati al Responsabile del procedimento entro sette giorni dalla sua accensione. Analoghi obblighi sono in capo ai subappaltatori ed ai subcontraenti della filiera delle Imprese interessate ai lavori, come disposto dal comma 7 del citato articolo. L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 al subappaltatore e/o subcontraente pertanto qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in base ai documenti contabili, l'Appaltatore ha diritto a **pagamenti in acconto** del corrispettivo dell'appalto a corpo dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti ed ogni qualvolta il suo credito liquido, comprensivo del correttivo pattuito, raggiunga la somma di €. 49.600,00. L'impresa dovrà presentare fattura in originale oltre a due copie; alla liquidazione verranno altresì allegati i prescritti atti contabili (liste, libretti, registri, ecc.). La fattura, dovrà essere accompagnata da una autodichiarazione dell'impresa attestante la regolarità nei confronti degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, come indicato all'Art. 12. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione. In caso di inadempienza, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne abbiano fatto richiesta, deducendone l'importo dalle ritenute di cui sopra. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore che, pur invitato per iscritto non adempia nei termini prescritti,

L'Amministrazione si riserva la facoltà di pagare direttamente le retribuzioni arretrate ai dipendenti, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore per l'esecuzione del contratto. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 30 giorni, l'Amministrazione disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Redatto il verbale di ultimazione dei lavori e compilato il conto finale, con le stesse modalità previste per gli stati di avanzamento dei lavori, viene rilasciato l'ultimo acconto, tenuto conto del correttivo d'asta e delle ritenute stabilite. Il conto finale sarà accompagnato da una relazione della D.L. riguardo all'esecuzione dei lavori stessi. Il Responsabile del procedimento invita l'Appaltatore a prendere cognizione ed a sottoscrivere il conto finale entro 30 giorni dall'invito. L'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del conto finale, non potrà iscrivere domande per oggetto od importo diverse da quelle formulate sul registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; egli dovrà inoltre confermare le riserve già iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario. Nel caso l'Appaltatore non firmi il conto finale entro il termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 comma 2, del codice civile, previa presentazione all'Amministrazione di una fidejussione, di importo pari alla stessa rata di saldo e con validità fino al collaudo definitivo.

Art.26 RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO - Per quanto riguarda eventuali ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa per cause riconducibili a responsabilità dell'Amministrazione, si applica quanto prevede il Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Art.27 MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE AVVISI AD OPPONENDUM - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA - Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione, l'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro. Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla D.L., trascuri la manutenzione, l'Amministrazione ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie; l'importo delle spese viene trattenuto sulla somma costituente il residuo credito dell'Appaltatore e, in difetto, sulla cauzione. Durante il periodo di garanzia, e cioè fino a collaudo avvenuto, l'Appaltatore è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Amministrazione che a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione. Il collaudo / regolare esecuzione viene effettuato non prima di mesi sei a partire dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e comunque entro i termini di tempo stabiliti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dall'emissione dello stesso certificato. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo. Il certificato di collaudo viene trasmesso all'Appaltatore per la sua accettazione; l'Appaltatore dovrà firmarlo entro il termine di 20 giorni. Decorso inutilmente tale termine le risultanze del collaudo provvisorio si intendono accettate.

Redatto il certificato di ultimazione dei lavori l'Amministrazione provvede alla pubblicazione, qualora necessari, degli "avvisi ad opponendum" per permettere a coloro che vantano crediti verso l'Appaltatore, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, di presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Gli atti di opposizione per i crediti suddetti vengono comunicati dall'Amministrazione all'Appaltatore che non può pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione, se non dimostra di aver tacitato ogni pretesa, producendo espressa dichiarazione di chi ha presentato opposizione. Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte di essa, prima del collaudo provvisorio o regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata se sono rispettate le condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano insorgere al riguardo, oltre che sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

Art.28 DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici, incendio, atti di vandalismo, ecc.), l'Appaltatore ne dovrà fare denuncia alla D.L., in forma scritta entro 5 giorni dal manifestarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento; la D.L. redigerà un verbale di accertamento dei danni tendente ad accertare la loro causa e l'eventuale negligenza od omissione di cautele. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interrimenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della sovrastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisorie, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia possibile accertare i fatti che hanno causato i danni.

Art.29 CESSIONE DEL CREDITO - Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, l'Appaltatore può cedere il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia ed il cui oggetto sociale preveda l'attività di acquisto di crediti da impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata all'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione. L'Amministrazione potrà, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; in ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al concessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art.30 RECESSO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso dovrà avvenire attraverso formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso di almeno 20 giorni. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di risolvere il contratto (oltre a non invitare l'Appaltatore a gare informali per un periodo di 3 anni) per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori, secondo le modalità e con le procedure previste dal D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. e, tra l'altro, nei seguenti casi:

- Presenza sul lavoro in cantiere di persone non autorizzate.
- Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nel cantiere.
- Mancato adempimento degli obblighi contrattuali - previdenziali - assistenziali - assicurativi nei confronti dei lavoratori.
- Subappalto non autorizzato.
- Quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.
- Quando sia intervenuta, nei confronti dell'Appaltatore, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per

frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori.

In ogni caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ma è tenuto al risarcimento dei danni causati all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio dei lavori appaltati, o da oneri per ritardata usabilità, interessi passivi, ecc., da valutarsi in sede di liquidazione finale.

Art.31 CONTESTAZIONI – CONTROVERSIE - In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell'esecuzione dei lavori, il Responsabile del procedimento convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, la D.L. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. In caso di controversie che comportino riserve sui documenti contabili in conseguenza delle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale (in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale), il Responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata della D.L., del Collaudatore se già nominato e sentito l'Appaltatore sulle condizioni e termini di un eventuale accordo, formula all'Amministrazione una proposta motivata di soluzione bonaria, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti. L'Amministrazione si riserva comunque, in ogni momento, anche nei casi non previsti dal D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, di proporre all'Appaltatore la definizione mediante accordo bonario delle controversie insorte riguardo a riserve. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il foro competente è quello di Modena.

CAPITOLO 3: QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI MODALITÀ ESECUTIVE DELLE LAVORAZIONI

Art.32 DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI - Nel corso dei lavori, per l'esecuzione e garanzia degli stessi, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare, fra l'altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate. Si intendono pertanto di esclusiva competenza dell'Appaltatore i seguenti oneri, di cui è stato tenuto conto nella formulazione sia dell'elenco prezzi che dell'offerta presentata:

Organizzazione di cantiere

- 1) L'installazione del cantiere e della relativa attrezzatura, la recinzione del cantiere, la predisposizione e il mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche, la custodia e buona conservazione delle opere fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compresi i materiali esistenti o trasportati nel frattempo in cantiere forniti dall'Appaltatore o di proprietà dell'Amministrazione o di altre ditte aggiudicatrici di altri lavori inerenti all'opera ma esclusi dal presente appalto;
- 2) Il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro (recinzioni, accessi, ponteggi, cartellonistica, segnaletica, ordine e pulizia all'interno e nelle immediate vicinanze per evitare che diventi luogo di degrado), dalla consegna fino alla restituzione all'Amministrazione a lavori finiti;
- 3) La direzione del cantiere, svolta dal titolare dell'impresa o da altra persona idonea e qualificata, incaricata dal titolare stesso ed accettata dalla D.L. Il Direttore del cantiere assume la responsabilità della conduzione, della gestione tecnica e dell'organizzazione del cantiere, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dalla D.L. in corso d'opera. Il nominativo del Direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale, e si intende accettato a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L., restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere. In caso di gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione può esigere la sostituzione del Direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore;
- 4) Le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose, durante l'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per l'eventuale ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti;
- 5) L'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili e dei carburanti, l'installazione dei ponteggi, l'utilizzo dei mezzi d'opera e di quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori di propria competenza o per l'assistenza ad eventuali opere scorporate per le quali tali oneri siano contrattualmente previsti;
- 6) L'allontanamento dal cantiere, fino alla località indicata, dei materiali di risulta dalle demolizioni e scavi. L'Appaltatore dovrà accordarsi direttamente con i proprietari interessati per permessi di passaggio e concessioni, per l'apertura di cave, per la creazione di depositi e per quant'altro necessario, sollevando completamente l'Amministrazione da ogni onere. Dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese alla corresponsione dei relativi indennizzi ed in genere alla tacitazione di qualsiasi danno conseguente ai lavori;
- 7) Le spese per il passaggio, le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante e per depositi di materiali;
- 8) Lo sgombero, in tutti i locali ed aree esterne oggetto di intervento e/o passaggio per l'attività di cantiere, di suppellettili, masserizie, calcinacci e quant'altro da destinare a pubblica discarica, compresi gli oneri per il facchinaggio, carico, trasporto, scarico, deposito e smaltimento in discarica.
- 9) L'impiego di tecnici ed operai nonché la fornitura di strumenti e quant'altro si renda necessario per eseguire tutte le operazioni di tracciamento, verifica, misurazione e rilievo occorrenti, dalla consegna dei lavori fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compreso l'onere della conservazione di eventuali segnali di riferimento di interesse;
- 10) Le prove e verifiche di qualsiasi genere ordinate dalla D.L. per accertare la qualità e la resistenza dei terreni, dei materiali e dei componenti interessanti l'esecuzione delle opere appaltate, nonché la capacità portante delle strutture costruite. Tali verifiche non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti o difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, e non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore;
- 11) L'esecuzione di tutte le opere provvisorie e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ed in presenza di traffico;
- 12) L'esecuzione delle opere provvisorie necessarie per garantire la continuità di passaggio e di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso, non appena possibile, compatibilmente con la buona

esecuzione dei lavori;

- 13) Lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità che dovessero incontrarsi negli scavi in genere;
- 14) Gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);
- 15) La demolizione, il rifacimento o la modifica, ad esclusivo giudizio della D.L., di quelle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o comunque giudicate inaccettabili dalla D.L. per errori o variazioni arbitrarie dell'impresa;
- 16) La fornitura e l'esposizione nel cantiere di apposito **cartello delle dimensioni di m. 2,00x1,00** del tipo unificato previsto dal Ministero dei LL.PP. e della tipologia standard in uso presso l'Amministrazione appaltante, recante le indicazioni circa l'opera in costruzione, oltre che i nominativi dei vari responsabili, su indicazione della D.L. In situazioni particolari e su richiesta della D.L., l'eventuale acquisto ed esposizione di un ulteriore cartello delle dimensioni minime di m. 2,00x1,00 rappresentante l'opera finita;
- 17) La conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e la pulizia quotidiana dei locali in corso d'opera e quella definitiva a fine lavori, anche se ciò si rende necessario per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Tale definitiva pulizia, comprendente anche l'allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere, deve avvenire, salvo contraria indicazione contrattuale, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato; conseguentemente le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrossanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altre ditte esecutrici di lavori scorporati;
- 18) La consegna all'Amministrazione ad ultimazione lavori, se richiesta, di alcuni modesti quantitativi di materiali di finitura indicati dalla D.L. che, per le loro particolari caratteristiche di colore, dimensioni, ecc., possano in futuro non essere più reperibili sul mercato per effetto di variazioni di produzione.

Rapporti con la stazione appaltante

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- 19) L'eventuale fornitura di fotografie e dei relativi negativi dei lavori in corso, come da indicazione della D.L., ad inizio lavori, ad ogni stato di avanzamento e ad ultimazione dei lavori;
- 20) L'esposizione giornaliera in cantiere dell'elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle eventuali ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni, nonché la comunicazione periodica alla D.L. ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di ogni informazione relativa all'impiego della mano d'opera in cantiere;
- 21) La comunicazione all'Amministrazione a quale Cassa Edile siano iscritti eventuali lavoratori "trasferti" impegnati nel cantiere;
- 22) L'immediata notifica alla D.L. del rinvenimento di ruderi od oggetti di valore o di interesse archeologico, storico, artistico o scientifico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché la loro conservazione fino a quando, in merito, non si sarà pronunciata la competente autorità. Fatti salvi i diritti dello Stato, appartiene infatti all'Amministrazione la proprietà di tali oggetti. L'Appaltatore, che non può demolire o comunque alterare i reperti, deve consegnare tali oggetti all'Amministrazione ed avrà diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro conservazione e per il loro recupero. Anche l'eventuale rinvenimento di resti umani deve essere immediatamente notificato alla D.L.;
- 23) La comunicazione immediata alla D.L. del ritrovamento nel sottosuolo di materiale inerte riutilizzabile in altri cantieri (ghiaia, sabbia, ecc.), la cui proprietà rimane dell'Amministrazione e che verrà eventualmente stoccato in area indicata dalla D.L.;
- 24) L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere o posti sulle facciate esterne dei ponteggi metallici montati per l'esecuzione delle opere, al fine dell'installazione di impianti pubblicitari. Tali impianti non dovranno pregiudicare la sicurezza del cantiere né portare ad oneri aggiuntivi per l'impresa.

Rapporti con le maestranze

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- 25) L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell'Amministrazione;
- 26) L'effettuazione, quando necessario, dei lavori oltre il normale orario giornaliero, di eventuali più turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro;
- 27) L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, è stato tenuto debito conto nella determinazione dei prezzi dell'annesso "Elenco prezzi, e pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente capitolato.

Art.33 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITÀ ESECUTIVE DELLE LAVORAZIONI

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere e le forniture e nella scelta dei componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e dei componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Relativamente all'accettazione, alla qualità e all'impiego dei materiali, alla loro provvista, al luogo della loro provenienza e all'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del DPR 145/2000.
3. I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte provverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
4. Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

a) MALTE E CONGLOMERATI - I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

1) Malta Comune: Calce comune in pasta mc. 0.45

Sabbia	mc. 0.90
2) Malta Semi-idraulica di Pozzolana: Calce comune in pasta	mc. 0.45
Sabbia	mc. 0.45
Pozzolana	mc. 0.45
3) Malta Idraulica: Calce idraulica	q.li 3.00
Sabbia	mc. 0.90
4) Malta Idraulica di Pozzolana: Calce comune in pasta	mc. 0.45
Pozzolana	mc. 0.90
5) Malta Cementizia: Cemento a lenta presa	q.li 3.00
Sabbia	mc. 1.00
6) Calcestruzzo Idraulico (Per Fondazione):	
Malta idraulica	mc. 0.45
Pietrisco o ghiaia	mc. 0.90
7) Conglomerato Cementizio (per Cunette, Piazzuole, ecc.):	
Cemento a lenta presa	q.li 2.00 + 2.50
Sabbia	mc. 0.40
Pietrisco o ghiaia	mc. 0.80
8) Conglomerato per Calcestruzzi Semplici ed Armati:	
Cemento	q.li 3.00
Sabbia	mc. 0.40
Pietrisco e ghiaia	mc. 0.80
9) Conglomerato Cementizio per Pietra Artificiale:	
(Per Parapetti o Coronamenti Di Ponti, Ponticelli o Tombini):	
Cemento a lenta presa	q.li 3.50
Sabbia	mc. 0.40
Pietrisco o ghiaia	mc. 0.80

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.

b) ACQUA. L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.

c) CALCE. Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti.

d) LEGANTI IDRAULICI. Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.

e) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA. Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile omogenee e non gelive. La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelive o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo, e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose. Di norma si useranno le seguenti pezzature:

- pietrisco da 40 a 71 mm. ovvero da 40 a 600 mm. se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate;
- pietrisco da 25 a 40 mm. (eccezionalmente da 15 a 30 mm. granulometria non unificata) per la esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mazzanino);
- pietrischetto da 15 a 25 mm. per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
- pietrischetto da 10 a 15 mm. per trattamenti superficiali; penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bitumati;
- graniglia normale da 5 a 10 mm. per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;
- graniglia minuta da 2 a 5 mm. di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei Lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta sarà invece usata per conglomerati bituminosi.

f) PIETRAMME Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno incluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasti e di perfetta lavorabilità.

g) MATERIALI FERROSI I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, breccie, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, nonché delle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:

- **Ferro** - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature e senza altre soluzioni di continuità.
- **Acciaio sagomato ad alta resistenza** - Dovrà soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (tordione, trafilatura), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400 Kg/cm². Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza cubica, a 28 giorni di stagionatura non inferiore a 250 Kg/cm²; questa resistenza è riducibile a 200 Kg/cm² quando la tensione nell'acciaio sia limitata a 2200 Kg/cm².

h) LEGNAME. I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. I requisiti e le prove dei legnami saranno quelle contenute nelle vigenti norme UNI.

i) SCAVI DI SBANCAMENTO - Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o slattamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato. Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale

fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale. Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splatemento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.

j) SCAVI DI FONDAZIONE - Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla necessaria profondità, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di progetto sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti negli scavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non li vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e l'Impresa dovrà provvedere, a sue cure e spese, al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo. Analogamente dovrà procedere l'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione. Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei Lavori potrà ordinare per il tratto terminale di fondazione per una altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra è detto circa l'obbligo dell'Impresa, ove occorra di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di cm. 20 previsto nel titolo seguente, l'Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resteranno di proprietà dell'Impresa, che potrà perciò recuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo. Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondità maggiore di cm. 20 (centimetri venti) sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle cennate profondità d'acqua di cm. 20. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verrà considerato, e perciò pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo. Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti aggettamenti, od esaurimenti, di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli. In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui sopra, l'Appaltatore dovrà ugualmente provvedere ai necessari col mezzo che si ravviserà più opportuno, e tali esaurimenti gli saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenza di acqua. L'Impresa sarà però ritenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggettamenti.

k) PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZIONI - Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formate con pali o tavoloni infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in sommità, della qualità e dimensioni che saranno prescritte. I tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzasse sotto la battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere dell'Appaltatore, a sua cura e spesa, estratto e sostituito. Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare la scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite dei puntazze di ferro quando il Direttore dei Lavori lo giudichi necessario. Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte sporgente, quando sia stata riconosciuta la impossibilità di farle maggiormente penetrare nel terreno. Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi nel terreno, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.

l) SOTTOFONDI - Saranno eseguiti in conformità ai tipo allegati, secondo le seguenti disposizioni:

1) Scarifica - La scarificazione consiste nello scavo del macadam eventualmente esistente per una profondità fino a cm. 6 eseguito con lo scarificatore meccanico o a mezzo di picconi; il materiale proveniente dalla scarifica sarà grigliato con reti a maglia di cm. 2 e, mentre verrà recuperata la parte sana del pietrisco, verrà, a cura dell'Impresa, provveduto al trasporto della polvere e del materiale minuto, passato alla griglia, nella località che verrà indicata dalla D.L.

2) Sottofondi - I sottofondi da eseguire in corrispondenza dei rilevati stradali o nei tratti comunque ricadenti su terreni di non sufficiente consistenza (qualora non siano previste pavimentazioni con fondazioni proprie e speciali) allo scopo di consolidare la parte di piano viabile destinata al carreggio ed al traffico dei veicoli in genere, potranno essere costruiti con pietrame oppure con ciottoloni di fiume di qualità dura e resistenti ed aventi appropriate forme e dimensioni.

m) RIVESTIMENTI DI FOSSI, PLATEE E SCARPE - Le sponde, ed il fondo dei fossi a fianco della linea, nei tratti di forte pendio e scavate in terreni soggetti ad essere corrosi dalle acque, dovranno, se verrà ordinato dalla D.L., avere un rivestimento di ciottoli o pietrame, a secco, od in malta, a seconda dei casi. Così pure potrà essere predisposto il rivestimento alle scarpe dei rilevati, che per qualsiasi causa non presentassero la voluta stabilità, ed anche alle platee dei ponticelli e dei tombini, ovunque si manifestasse la necessità e sempreché non fosse altrimenti disposto dal presente Capitolato, o non risulti qualche speciale modalità di esecuzione dai disegni.

n) RETE A MAGLIE SALDATE PER ARMATURA DI PAVIMENTAZIONE IN C.A. - A cm. 5 dal piano finito della pavimentazione, o fondazione del conglomerato cementizio, sarà fornita, e posta in opera, una rete metallica elettrosaldata avente le caratteristiche appresso indicate. Lo spessore dei singoli fili, nonché le dimensioni delle maglie, saranno quelle di progetto o verranno fissate dalla D.L. Per la dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, si fissano i limiti da 75 a 300 mm. La rete sarà costituita da fili di acciaio, ad alta resistenza, conformi alle norme UNI, con resistenza a trazione di 60 Kg/mm² ed un allungamento dell'8%.

o) PARAPETTI - I parapetti in muratura, o di altro genere, da eseguirsi sui ponti e ponticelli, sui muri di sostegno e/o lungo i confini

avranno, in tutta la loro estensione, le dimensioni e le caratteristiche indicate nel progetto, nell'allegato elenco prezzi o comunque fornite dalla Direzione Lavori. Per l'esecuzione dei parapetti in muratura, i mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e per asperione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessioni alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca attorno e riempia tutte le connessioni e forature. La lunghezza delle connessioni non dovrà essere né maggiore di 8 né minore di mm. 5. I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro. Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio, per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte interna. Se la muratura dovesse eseguirsi a parametro visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere, per le facce esterne, i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza; nelle connessioni di faccia a vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm. 5 e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. All'atto esecutivo la Direzione Lavori potrà disporre l'esecuzione di parapetti di altro tipo e, ad ogni modo, indicherà le tratte in cui sia necessario la costruzione dei parapetti stessi dando le opportune disposizioni scritte all'Impresa.

p) CONVERSIONE ALL'ALTO FUSTO

Il taglio di diradamento in ceduo invecchiato o in fustaia transitoria di latifoglie miste dovrà essere effettuato non prima di 10 anni dal primo intervento di conversione e consisterà nell'eliminazione delle piante e/o polloni soprannumerari, malformati, deperiti sottomessi o eccessivamente aduggiati, comprese la depezzatura commerciale del legname e la sua sistemazione lungo le linee di esbosco e l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti le strade perimetrali ed interne.

q) DIRADAMENTI IN BOSCHI DI CONIFERE

Gli interventi di diradamento saranno delimitati e indicati sul terreno mediante marcatura delle piante che dovranno cadere al taglio, a cura della D.L. Le operazioni da eseguire sono le seguenti: taglio alla base degli individui segnati dalla D.L., sramatura e cimatura del materiale idoneo, raccolta e concentramento della ramaglia e del materiale non utilizzabile in andane lungo le linee di massima pendenza o in cumuli a giudizio della D.L., con accurata ripulitura delle fasce esterne o prospicienti strade a salvaguardia degli incendi. L'Impresa appaltatrice si dovrà impegnare a mettere a disposizione della D.L. il personale necessario per l'eventuale cavallettamento totale, i rilievi dendrometrici e la martellata.

r) ESBOSCO

L'esbosco ed il concentramento del materiale legnoso se effettuato con mezzi meccanici (gabbie, verricelli, teleferica, esbosco a strascico) non dovrà danneggiare le piante rilasciate (scortecciamenti, troncature, danneggiamenti dell'apparato radicale) e eseguito in modo da limitare la costipazione di terreni e il danneggiamento dei nuclei di rinnovazione, se presenti. Eventuali danni riscontrati sul soprassuolo rimanente dalla D.L. saranno valutati dalla stessa e, in caso di necessario abbattimento di esemplari danneggiati, questi non saranno conteggiati nelle lavorazioni di progetto e saranno ad esclusivo carico della ditta esecutrice dei lavori.

Il trasporto all'imposto dei tronchi provenienti dai tagli boschivi effettuato con trattore dotata di carro trazione dovrà avvenire utilizzando le piste forestali presenti o debitamente preparate al transito dei mezzi.